

CITTA' DI PIEVE DI TECO

PROVINCIA DI IMPERIA
C.A.P. 18026 - Tel 0183 36313 — Fax 0183 36315
e-mail: comunepievediteco@uno.it



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nº 34

Pieve di Teco, 11/12/2015

OGGETTO: Rettifica errore materiale deliberazione di C.C. n. 15 del 29/07/2015 avente ad oggetto: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche anno 2015.-

L'anno DUEMILAQUINDICI il undici del mese DICEMBRE di ore 17,00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero

	CARICA	Pr.	As
ALESSANDRI Alessandro	Sindaco	P	
CASELLA Angelo	Vicesindaco		\mathbf{A}
FERRARI Walter		P	
ZUNINO Rosanna		P	
BONFIGLIO Andreina		P	
BRUNENGO Renzo	Capogruppo M.	P	
MOLINARI Alberto	AND 1990 000000		A
		5	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Domenico CHIAROLANZA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Alessandro ALESSANDRI** Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.-

Oggetto: Rettica errore materiale Deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 29/07/2015 ad oggetto "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche anno 2015".

Il Sindaco – Presidente illustra il punto all'ordine del giorno facendo presente che nella deliberazione di consiglio comunale n. 15 del 29/07/2015 ad oggetto: Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persona fisiche anno 2015 è stata indicata erroneamente l'aliquota dello 0,8 per mille anziché dello 0,8 per cento e che l'Amministrazione a suo tempo aveva inteso effettivamente fissare l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef allo 0,8 per cento così come si può facilmente evincere dai documenti di Bilancio.-

Interviene il Consigliere Brunengo il quale fa presente di considerare che sulla deliberazione n. 15 del 29/07/2015 era stato indicato espressamente di "aumentare e non di fissare" l'aliquota dello 0,8 per mille, che corrisponderebbe allo 0,83 per cento, percentuale fuori legge in quanto l'Aliquota massima è stata fissata nello 0,80 per cento e quindi per tale motivo si astiene dall'approvazione della deliberazione stessa non essendo stato presente neppure alla precedente.

Il Sindaco – Presidente ribadisce che tale errore è stato rilevato dal Ministero e che comunque la fissazione dell'aliquota allo 0,8 per cento corrisponde anche alle previsioni di bilancio 2015 e deriva dagli obblighi di finanza pubblica per garantire l'equilibrio di Bilancio a fronte delle riduzioni dei trasferimenti erariali.

Alle ore 17,22 entra in sala il Consigliere Zunino Rosanna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco-Presidente

PREMESSO:

- che l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;
- che il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si compone di:
- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (ad. 1, comma 3);
- che l'art. 54 del D. Leg.vo 15 dicembre 1997, n. 446 come modificato dall'art. 6 del D.Leg.vo 23.3.1998, n. 56 ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;

- che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42,48 e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267, compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di Bilancio preventivo;
- che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267, compete al Consiglio Comunale, nell'approvazione del Bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni delle Giunta Comunale;

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 31/05/2015.
- ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto- legge 2 marzo 2012, n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientemento e potenziamento delle procedure di accertamento 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 Aprile 2012, n. 44, sono abrogati l'articolo 77- bis, comma 30, e l'art. 77-ter, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n, 112, convertito, con modificazioni, dalle legge 6 Agosto 2008, n. 133, e l'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi degli enti locali;
- ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011 n. 214, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1197, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 11 del 22/04/2010 ad oggetto: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche anno 2010 e modifica al regolamento relativo alla quale si approvava l'aliquota per l'anno 2010 nella misura dello 0,75%.-

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 29/07/2015 ad oggetto: "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche anno 2015" nella quale, per un mero errore materiale di scrittura prevede che l'addizionale comunale irpef per l'anno 2015 sia dovuta nell'aliquota dello 0,8 per mille anziché nell'aliquota del 0,8 per cento;

DATO ATTO che pertanto occorre provvedere a rettificare detto errore palese indicando la percentuale dell'addizionale comunale nello 0,8 per cento;

VISTO il parere tecnico - contabile espresso dai Responsabili dei Servizi ex art. 49 comma 1 TUEL D. leg.vo 18/08/2000 n. 267;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale;

Con voti 4 favorevoli e 1 astenuto (Brunengo Renzo), contrari nessuno, espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1. di rettificare la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 29/07/2015 in premessa citata, laddove per un mero errore materiale di scrittura era stata indicata per l'anno 2015 l'aliquota dell'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 0,80 per mille anziché dello 0,8 per cento;
- 2. di determinare per l'anno 2015 l'aliquota dell'addizionale comunale irpef nella misura dello 0, 8 % (zerovirgolaottopercento);
- 3. di provvedere alla pubblicazione della presente Deliberazione su apposito sito informatico;
- 4. Di disporre che copia della presente Deliberazione abbia ad essere inviata al Ministero dell'Economia e Finanze Dipartimento delle Finanze per la pubblicazione.
- 5. Di dichiarare con separata unanime e favorevole votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. leg.vo 267/2000.-

Delib.n° $3H$ del $12/2015$ Letto, confermato e sottoscritto.				
F.to IL SINDACO Geom. Alessandro ALESSANDRI	f.to SEGRETARIO COMUNALE Dott. Domenico CHIAROLANZA			
N				
Pieve di Teco,lì 1 1 DIC 2015 DICHIARAZIONE DI ESE	Segretario Comunale Dott. Domenico CHIAROLANZA			
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data				

Copia conforme all'originale.



IL Segretario Comunale Dott. Domenico CHIAROLANZA